Dallo Studio Amato di Roma, **17 giugno 2021**

Credito d'imposta locazioni con codice tributo 6920

Il credito del Sostegni-bis conserva lo stesso codice del DL 34/2020.

Una FAQ dell'AE chiarisce che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, riaperto dall'**articolo 4 del DL 73/2021** (*cosiddetto Sostegni-bis*), può essere compensato, mediante F24, con il **codice tributo 6920**, già utilizzato per l'identico motivo a seguito della disposizione dell'articolo 28 del DL 34/2020 (*cosiddetto Rilancio*).

Quale parziale risposta all'emergenza determinatasi in seguito al perdurare del pericolo epidemiologico derivante dal virus COVID-19, fu istituito il credito d'imposta locazioni che, in particolare, riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

Il credito **è pari al 60%** del **canone di locazione effettivamente corrisposto**, misura che scende al 30% nel caso di affitto d'azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (al 50% per affitto d'azienda delle imprese turistico ricettive).

Ricordiamo che, per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e tour operator, il credito d'imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente, mentre per commercianti al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro, il credito d'imposta spetta nella misura del 20% (10% per affitto d'azienda).

Salvo specifiche eccezioni per accedere al credito occorre che i conduttori abbiano subito un calo del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il credito **è previsto** per i **mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020** (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).